

Regolamento relativo alla conclusione di contratti di insegnamento e per lo svolgimento delle attività di esercitatore e di tutor

SEZIONE PRIMA CONTRATTI SOSTITUTIVI ED INTEGRATIVI DI INSEGNAMENTO

Art. 1

1- Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, può stipulare con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e/o scientifica, non dipendenti di Università italiane, anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche o di assistenza agli studenti mediante tutors ed esercitatori e per l'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio contemplati dal R.D. dell'Ateneo.

Art. 2

1- La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al precedente art. 1 è comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali, il cui accertamento è rimesso ad apposite Commissioni nominate con D.R. su proposta del Consiglio di Facoltà interessato e del Consiglio di Amministrazione che predeterminano, fatto salvo quanto di seguito disposto, i criteri di massima da adottare nelle selezioni.

2- In particolare, per quel che concerne l'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio contemplati dal R.D. dell'Ateneo, i criteri di massima di cui al comma precedente devono condurre alla valutazione delle esperienze professionali (cui destinare il 40% del punteggio complessivo) accordando una prioritaria e graduata considerazione all'attività didattica svolta negli ultimi cinque anni presso i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" e ad una valutazione degli altri titoli (cui riservare il 60% del punteggio complessivo) accordando una prioritaria e graduata considerazione alle specifiche qualificazioni per l'insegnamento dell'Italiano a Stranieri.

Art. 3

1- Il contratto ha la durata di un anno accademico e può essere rinnovato allo stesso docente per sei volte consecutivamente per complessivi sette anni accademici, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato e previa valutazione positiva delle attività didattiche già svolte dal docente.

2- Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

3- La retribuzione oraria lorda è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4- La graduatoria relativa all'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio contemplati dal R.D. dell'Ateneo ha validità annuale e viene utilizzata per la stipula di contratti di collaborazione relativi ai corsi di studi afferenti alla programmazione della "Scuola" anche con lo stesso soggetto in numero, comunque sia, non superiore a 4 per ogni annualità, di cui uno ulteriormente frazionabile nel periodo estivo (luglio-settembre) fermo restando, in ogni caso, il limite di cui al primo comma di questo stesso articolo.

Art. 4

1- Il ricorso all'istituto del contratto sostitutivo di insegnamenti ufficiali dei corsi di studio della Facoltà ha carattere eccezionale e può, pertanto, ammettersi unicamente dopo che siano state inutilmente espletate le procedure ordinarie di copertura dell'insegnamento. Le proposte di contratto sostitutivo deliberate dal Consiglio di Facoltà sono inviate all'amministrazione che provvederà ad attivare le procedure di bando, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di decreto rettorale, pubblicato mediante affissione all'albo di Ateneo e reso noto attraverso il sito web dell'Ateneo stesso.

2- Identica forma di pubblicità è adottata per il bando di cui all'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio contemplati dal R.D. dell'Ateneo.

Art. 5

1- Gli studiosi o esperti aspiranti ai contratti sostitutivi sono tenuti a presentare, entro i termini previsti dal bando, istanza al Rettore, corredata dei titoli scientifici e/o professionali allo scopo richiesti, che saranno quindi fatti oggetto di motivata delibera del Consiglio di Facoltà, a seguito di valutazione comparativa dei candidati sulla base di criteri di valutazione predeterminati.

SEZIONE SECONDA
ESERCITATORI E TUTORS

Art. 6

1- Al fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del processo formativo e fornire un supporto alle attività didattiche, possono essere nominati esercitatori e tutors, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario.

Art. 7

1- Il Consiglio di Facoltà e la “Scuola” stabiliscono, di norma entro il 15 del mese di luglio di ciascun anno, il numero degli esercitatori e dei tutors, indicando la denominazione dei corsi, e le ore programmate per ciascuno di essi. Il Consiglio di Facoltà ed il Consiglio di Amministrazione adottano le delibere di bando, nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 8

1- Possono partecipare al bando i seguenti soggetti che non abbiano superato il 70° anno di età:

- a) esperti cultori delle discipline;
- b) professori di scuola secondaria;
- c) dottori e dottorandi di ricerca specializzati e specializzandi;
- d) titolari di assegni di ricerca.

Art. 9

1- La retribuzione per le attività svolte è stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed ha luogo da parte dell'amministrazione dietro attestazione rilasciata dal responsabile dell'insegnamento allegata al registro delle attività svolte, vidimato dal Preside o dal Coordinatore e consegnato all'ufficio competente. Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo esercizio di un rapporto di lavoro subordinato né comporta il diritto all'inserimento stabile degli esercitatori e dei tutors nell'organizzazione dei servizi didattici dell'Ateneo.

Art. 10

1-Ai fini previdenziali, assistenziali e tributari si fa riferimento alla normativa vigente.

Reggio Calabria, li 07 giugno 2008